



**Roma, 30 giugno 2023**



Ai Dirigenti OPES

**LORO SEDI**



ENTE NAZIONALE DI  
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

VADEMECUM



**Oggetto: Stato dell'arte della riforma dello Sport – Le novità per la rete OPES a partire dal 1° luglio 2023**



ENTE NAZIONALE PER  
LA PROMOZIONE SOCIALE

Gentilissimi,

con la presente, trasmettiamo in allegato una tabella illustrativa circa le principali novità che entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio prossimo (di cui al decreto n. 36 del 2021), nonché i contributi usciti sui quotidiani nazionali a commento.



ENTE DI FORMAZIONE DEL  
PERSONALE DELLA SCUOLA  
DI OGNI ORDINE E GRADO

**1. Ambito soggettivo e tempistiche di applicazione della riforma dello Sport**

Il decreto n. 36 del 2021 è uno dei 5 decreti attuativi della riforma dello Sport (di cui alla Legge 6 agosto 2019, n. 86) recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

A livello soggettivo, le disposizioni recate dal citato decreto 36/2021 trovano applicazione nei confronti di **tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) aderenti alla rete associativa e Ente di Promozione Sportiva del CONI, OPES APS**, ivi inclusa la nuova disciplina fiscale e previdenziale prevista per i lavoratori sportivi.



ENTE DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
ACCREDITATO  
DALLA REGIONE LAZIO  
DETERMINAZIONE  
N. G02518  
DEL 6 MARZO 2019

Circa le tempistiche di operatività, va precisato che tutte le disposizioni recate dal D.lgs. n. 36/2021 saranno efficaci a decorrere da domani, 1° luglio 2023 (vedasi Tabella sotto); tali disposizioni sono tuttavia suscettibili di prossima modifica a seguito dell'approvazione definitiva del decreto correttivo-bis al D.lgs. n. 36/2021, che non ha ancora completato il suo iter legislativo.

Va inoltre precisato che l'efficacia di alcune disposizioni è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti attuativi, rispetto ai quali occorrerà dunque attendere l'emanazione da parte dei competenti Ministeri. È il caso, ad esempio, del decreto che andrà a definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività diverse da quelle principali per gli enti (ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 36/2021) o quello recante le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per la comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 28, d.lgs. 36/2021).



COMPONENTE ITALIANO  
DI ENGSO  
(EUROPEAN  
NON-GOVERNMENTAL  
SPORTS  
ORGANISATION)



SOCIO DEL FORUM  
DEL TERZO SETTORE

Sarà pertanto nostra cura aggiornarVi su tutte le novità previste per il mondo sportivo dilettantistico non appena il testo di cui al d.lgs. n. 36/2021 sarà definitivo, alla luce delle modifiche già annunciate con il correttivo (bis).

**2. Principali novità per ASD e SSD a partire dal 1 ° luglio 2023**

<p><b>ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> Asd e Ssd devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 7 e ss. del D.lgs. 36/2021. <u>Attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti;</u> ove lo schema di correttivo sia approvato, occorrerà adeguarsi entro il 31.12.2023.</p>
<p><b>QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> possono assumere la qualifica associazioni (riconosciute e non riconosciute), società (di capitali e cooperative) e <u>enti del Terzo settore</u> che esercitano, come attività d’interesse generale, anche l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (i.e. anche fondazioni Ets).</p>
<p><b>ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, <u>in via stabile e principale</u>, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività diverse, secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione.</p>
<p><b>RENDICONTAZIONE</b></p>	<p>Il decreto 36/2021, nella sua formulazione attuale, <b>non</b> rinvia ad un decreto per l’approvazione di modelli di bilancio. Ove l’ente sportivo abbia anche la qualifica di ente del Terzo settore, valgono le previsioni di cui al DM 5 marzo 2020 n. 39.</p>
<p><b>PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> è fatto <b>divieto</b> agli amministratori di ASD/SSD di ricoprire <b>qualsiasi carica</b> in altre ASD/SSD nell’ambito della medesima Federazione</p>

	Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
<b>LAVORATORE SPORTIVO</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> è qualificato come lavoratore sportivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atleta;</li> <li>- Allenatore;</li> <li>- Istruttore;</li> <li>- Direttore tecnico e direttore sportivo;</li> <li>- Preparatore atletico;</li> <li>- Direttore di gara.</li> </ul> <p>che esercitano l'attività verso corrispettivo, e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli enti affilianti.</li> </ul> <p><u>Sono espressamente esclusi dalla qualifica di lavoratore sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.</u></p> <p>Allo stato attuale non sono previste esclusioni espresse dal novero dei lavoratori, occorre attendere versione definitiva del correttivo per maggiori indicazioni.</p>
<b>COLLABORAZIONE COORDINATIVA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) NELLO SPORT DILETTANTISTICO</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b><u>Le prestazioni oggetto di contratto non superano le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);</u></b></li> <li>b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA e Enti di Promozione Sportiva.</li> </ol> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, modifica (da 18 a 24) la soglia oraria settimanale.</u></p>
<b>TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> per i compensi sportivi nell'area del dilettantismo trovano

	<p>applicazione le nuove soglie di esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a <b>5.000 euro annui</b>: esenzione ai fini IRPEF e INPS;</li> <li>- da <b>5.001 a 15.000 euro annui</b>: si versano solo i contributi;</li> <li>- <b>oltre 15.000 euro annui</b>: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.</li> </ul> <p>NB. <u>Per il 2023, si conferma la soglia di esenzione fiscale “complessiva” pari a 15mila euro annui per i compensi sportivi.</u> Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1 gennaio al 30 giugno assoggettati all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (decreto Milleproroghe).</p>
<p><b>ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> è previsto l’obbligo ai fini INAIL per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori sportivi subordinati;</li> <li>- co.co.co. sportivi (art. 5, commi 2 e 3 Dlgs 38/2000).</li> </ul> <p>Attualmente il decreto 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione.</p>
<p><b>PUBBLICI DIPENDENTI</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> i pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica è prevista la sola comunicazione all’Amministrazione di appartenenza; nel caso di prestazione verso corrispettivo dovrà essere rilasciata autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza.</p> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, introduce un meccanismo di silenzio assenso: decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.</u></p>
<p><b>TASSAZIONE PREMI SPORTIVI</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si</p>

	cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (che sarà abrogato dal 1° luglio 2023).
<b>OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO</b>	Dal 1 luglio 2023 entra in vigore l'obbligo per Asd e ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav). Stando alla formulazione attuale non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi fino a 5mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali). <u>Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo.</u>
<b>EMISSIONE DEL CEDOLINO PAGA E TENUTO LIBRO UNICO LAVORO (LUL)</b>	Dal 1 luglio 2023, per le co.co.co. sportive l'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per i compensi non superiori a 15mila euro annui non vi è obbligo all'emissione del cedolino paga. <u>Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo.</u>
<b>VOLONTARI SPORTIVI</b>	Dal 1 luglio 2023, si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in <u>modo personale, spontaneo e gratuito</u> , senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Per la qualifica di volontario è previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;</u></li> <li>- le prestazioni del volontario sono incompatibili con <u>qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito</u> con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività</li> </ul>

	<p>sportiva;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- obbligo dell'Asd/ssd di assicurare i volontari per la RC verso i terzi;</li><li>- rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza;</li></ul> <p><u>Non è ad oggi previsto un limite massimo di rimborso, né la possibilità di attestare la spesa mediante autocertificazione.</u></p> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.</u></p>
--	---

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità,

In fede

Il Segretario Generale  
Davide Fioriello

Il Presidente Nazionale  
Juri Morico